

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di un BFP - appartenente originariamente alla serie "O" - del valore di lire 5.000.000, emesso in data 01/12/1987 e incassato in data 15/02/2018 per l'importo di € 27.703,34. Fa presente che l'intermediario apponeva, sulla parte frontale del titolo, i timbri "P/O" e "Q/P" e sulla parte posteriore due timbri sovrapposti, recanti i rendimenti delle serie "P" e "Q", conformemente alle disposizioni previste dai decreti ministeriali del 16.06.1984 e del 13.06.1986.

Rileva come entrambe le timbrature sovrapposte abbiano sostituito i tassi indicati nella tabella preesistente per il periodo fino al 20° anno, lasciando invariate le condizioni per l'ultimo decennio, nonostante le tabelle allegate ai D.M. avessero specificato i tassi di interesse anche per tale scaglione di detenzione.

Evidenzia l'assoluta incertezza sul rendimento effettivamente applicabile, stante la presenza di 3 timbri sul retro, che hanno ingenerato la convinzione che si dovesse far riferimento alle condizioni originarie.

Cita a supporto la decisione n. 5030/19 del Collegio di Bari e numerose sentenze della giurisprudenza di merito (*ex multis*, Corte d'Appello Di Brescia, sentenza n. 1549/19 e Tribunale di Trapani, sentenza n. 476/19); richiama inoltre la sentenza n. 13979 del



15/06/2007 delle Corte di Cassazione, che ha sancito il principio della tutela dell'affidamento del risparmiatore sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo.

Ritiene pertanto di aver diritto al riconoscimento, in via principale, dei rendimenti della serie "O" originariamente stampigliati a tergo del titolo, in quanto gli ulteriori due timbri sovrapposti ("P/O" e "Q/P") non sono idonei a determinare una corretta eterointegrazione del titolo; in via subordinata, chiede l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo quantomeno per il 5° scaglione di detenzione, ovvero per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interesse dei buoni sono disposte *"con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *"possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*. Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986 e che lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno"*. In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che la ricorrente, *"sin dalla data del rilascio"* del buono, era a conoscenza dell'appartenenza di quest'ultimo alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *"si sovrappone 'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce"*, essendo *"irragionevole"* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *"di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta"*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui, una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q", *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve *"pienamente"* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni.

Ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *"falso affidamento"*



nel ricorrente". Sostiene infatti che tali decisioni non abbiano considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto, richiama alcune sentenze della giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che l'intermediario, nel momento in cui ha deciso di utilizzare i "vecchi" moduli della serie "P", avrebbe dovuto incorporare in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche sul buono, con la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.

Ritiene conferente al caso di specie il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU. che, pur avendo ad oggetto una diversa fattispecie di BFP, ha valorizzato comunque la rilevanza dei dati testuali riportati sul buono al momento dell'emissione; sempre le SS.UU., con sentenza n. 3963/19, hanno dato continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, *"cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c."*.

Richiama la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato il costante orientamento dell'Arbitro secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità, per il periodo successivo, delle condizioni di rimborso previste in origine.

Insiste pertanto nelle richieste avanzate in via principale e in via subordinata in sede di ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie "Q", emesso in data 01.12.1987 (quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Si evidenzia che sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; inoltre, vi sono due timbri: in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie "Q".

L'intermediario, nel caso di specie, ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi*



tassi” e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all’art. 5 - che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, non va censurata la condotta dell’intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013). Pertanto, si riconosce la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall’intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In caso di sovrapposizione di timbrature, come nel caso di specie, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie “Q”, indipendentemente dalla leggibilità dei timbri; di conseguenza, questo Collegio reputa che l’intermediario abbia legittimamente applicato i tassi indicati per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita del buono.

Invece, la stampigliatura contenente i nuovi tassi nulla prevede in relazione al periodo successivo al ventesimo anno.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’intermediario resistente, che reputa applicabile anche successivamente alla scadenza ventennale le condizioni indicate sul timbro, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2007) hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU, n. 1379/2007) in quanto l’apposizione del timbro sostituirebbe la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente *“l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste”* sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 5014/19).

Alla luce di quanto rilevato ed in continuità con i predetti orientamenti, il Collegio accoglie il ricorso, limitatamente alla domanda proposta in via subordinata, e accerta il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI